Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **816.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

oncologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **817.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 57, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di venticinque per anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1982
Registro n. 120 *Istruzione, foglio n.* 175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **818**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 830, recante modificazioni allo statuto della Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1582;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 336, con il quale è stata istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 830, è stato fra l'altro provveduto al riordinamento della scuola suddetta come deliberato dai competenti organi accademici, anziché alla istituzione come erroneamente detto;

Riconosciuta la necessità di apportare le opportune modifiche alla statuto dell'Università di Palermo per quanto riguarda la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il dispositivo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 830, deve intendersi riferito al riordinamento della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Palermo e non alla istituzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1982, n. **819**.

Aumento della pianta organica dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27, che modifica la tabella *A* annessa alla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa al ruolo organico della magistratura;

Visto l'art. 5, primo comma, della citata legge, che fissa in centocinquanta posti l'aumento del ruolo organico di detto personale;

Viste le tabelle *C* e *D*, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Visto il decreto presidenziale 15 luglio 1982, n. 549, con il quale sono stati assegnati agli uffici giudiziari centotrentaquattro posti dei centocinquanta previsti in aumento, riservando ad ulteriori provvedimenti la ripartizione dei residui sedici posti, al fine di potere effettuare quegli ulteriori aggiustamenti che si sarebbero resi necessari in dipendenza della variabilità del flusso dei carichi di lavoro;

Ritenuto, che appare indifferibile adeguare alle accresciute esigenze di servizio gli organici di alcune sedi giudiziarie;

che per i tribunali di Salerno, Palermo e Trapani il potenziamento dell'organico è determinato dalla delicatezza e dalla complessità dei procedimenti penali in carico nei rispettivi uffici anche in fase di istruzione;

Ritenuto che appare perciò opportuno assegnare quattordici unità di personale, accantonando le rimanenti due per ulteriori adeguamenti di organico;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 4 maggio 1982, sulla ripartizione dei centocinquanta posti portati in aumento dall'art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture, sono, in virtù della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificate in aumento per la parte concernente gli uffici elencati nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1982

PERTINI

DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1982
Registro n. 47 *Giustizia, foglio n.* 233

TABELLA

Uffici	Magistrati assegnati — Giudici
Tribunali:	
Fermo	1
Matera	1
Palermo	2
Perugia	1
Salerno	1
Trapani	2

Procure della Repubblica:	Sostituti
Salerno	1

Preture:	Pretori
Carini	1
Caserta	1
Milazzo	1
Nocera Inferiore	1
Salerno	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 1982.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quelle di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1982 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quelle di Trieste, la concessione nell'anno 1982 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 ottobre 1982;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1982, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 18,889 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

(5384)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 8 novembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976 concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il memorandum d'intesa tra la C.E.E. ed il Portogallo sul commercio dei prodotti tessili ed abbigliamento concluso a Bruxelles il 5 ottobre 1982;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di fazzoletti da naso e da taschino (V.D. 61.05 cod. stat. 300, 990), originari del Portogallo è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare 22/76 prot. numero 349200 dell'8 novembre 1976 vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le autorizzazioni automatiche rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione delle merci, originarie del Portogallo, indicate nell'allegato I al presente decreto è revocato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 4.

L'importazione dei prodotti sottoindicati, originari del Portogallo è soggetta alla sorveglianza dell'autorizzazione automatica:

61.01 cod. stat. da 720 a 780: pantaloni per uomo e ragazzo;

61.02 cod. stat. da 660 a 740: pantaloni per donna, ragazza e bambini;

61.03 cod. stat da 110 a 190: camicie e camicette per uomo e ragazzo;

62.02 cod. stat. da 010 a 090; 150, da 400 a 890: biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento.

Pertanto l'annesso II alla circolare 22/76 prot. numero 349200 dell'8 novembre 1976 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 5.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 8 novembre 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI E' REVOCATO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE

60.04 Sottovesti a maglia non elastica né gommata:
cod. stat. da 020 a 160; 290; da 310 a 340; 380; 470; 480; da 510 a 560; 600; 730; 750; da 810 a 850; 900.

60.05 Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:
cod. stat. da 040 a 260; 370; 380; 440; da 450 a 990.

61.01 Indumenti esterni per uomo e ragazzo:
(*intera voce*).

61.02 Indumenti esterni, per donna, ragazza e bambini:
(*intera voce*).

61.03. Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:
(*intera voce*).

62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:
cod. stat. da 010 a 090; 150; da 400 a 890.

(5413)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1982.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta sezione in data 24 giugno 1982;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 11, 12, 16, 18 (ex art. 19) e 23 (ex art. 24) dello statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 9. (*E' eliminato l'ultimo comma*).

Art. 11. (*E' eliminato il punto* 11) *del secondo comma*).

Art. 12. — Al vice presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, esclusi i membri di diritto, competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso, nonché un eventuale compenso aggiuntivo se fanno parte del comitato esecutivo;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

A tutti i membri del consiglio di amministrazione che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

L'ammontare del compenso annuo, l'eventuale corresponsione e misura del compenso aggiuntivo, l'importo unitario delle medaglie di presenza e delle diarie vengono fissati, su proposta del consiglio di amministrazione, dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 16. (*E' eliminato*).

Art. 18 (ex art. 19). (*Aggiunta dei seguenti comma*):

Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai sindaci supplenti può essere attribuito un indennizzo annuo a fronte delle loro disponibilità a sostituire i sindaci effettivi.

Ai membri del collegio sindacale che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

L'ammontare del compenso annuo viene determinato, su proposta del consiglio di amministrazione, dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Le medaglie di presenza e le diarie sono attribuite nella medesima misura fissata per i componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 23 (ex art. 24). (*Sono eliminati il secondo ed il terzo comma*).

(5385)

DECRETO 6 novembre 1982.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre novembre 1982-gennaio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 4 novembre 1982 protocollo n. 24179, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio per il trimestre agosto-ottobre 1982 è risultato pari a 334,83, arrotondato a 335, con un aumento di 13 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura della indennità integrativa speciale è stato di 13 punti per il trimestre agosto-ottobre 1982 per il personale in attività;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che per i 13 punti rilevati per il trimestre agosto-ottobre 1982 è di L. 31.057 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre novembre 1982-gennaio 1983, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre agosto-ottobre 1982;

Decreta:

Per il trimestre 1° novembre 1982-31 gennaio 1983 la indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 570.341.

Per l'anno 1982, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta in aggiunta alla tredicesima mensilità del personale in attività di servizio è di L. 521.941.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1982
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 23

(5411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Note e variazioni al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, devono essere inserite le sottonotate note e correzioni:

nel numero 1388 del Catalogo di cui sopra, alla voce: « Lunghezza della canna: mm. *78* », leggasi: « Lunghezza della canna: mm. *95* »;

nel 15° aggiornamento pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981, al numero di Catalogo 2733, alla voce: « Lunghezza delle canne: mm. *550* », leggasi: « Lunghezza delle canne: mm. *450* »;

nel 22° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1982, al numero di Catalogo 3203, alla voce: « Classe cui è stata assegnata l'arma: *C1* », leggasi: « Classe cui è stata assegnata l'arma: *C6* »;

nel 21° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982, al numero di Catalogo 3164, alla voce: « Denominazione: « ERNEST DUMOULIN *Deley* » Mod. INTERNATIONAL », leggasi: « ERNEST DUMOULIN *Deleye* » Mod. INTERNATIONAL »;

nel 22° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1982, al numero di Catalogo 3181, alla voce: « Numero delle canne: Due (*giustapposte rigate*) », leggasi: « Numero delle canne: Due (*sovrapposte*) ».

(5387)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società IB-MEI di Asti.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB-MEI di Asti, è prolungata per un trimestre.

(5359)

Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Milano San Cristoforo.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Milano San Cristoforo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5360)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 5 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1475,70	1475,70	1475,75	1475,70	1475,75	1475,65	1475,80	1475,70	1475,70	1475,70
Dollaro canadese	1208,20	1208,20	1209 —	1208,20	1208,40	1208,15	1207,90	1208,20	1208,20	1208,20
Marco germanico	573,67	573,67	573,75	573,67	573,25	573,70	573,55	573,67	573,67	573,70
Fiorino olandese	527,16	527,16	527,10	527,16	527 —	527,15	527,05	527,16	527,16	527,15
Franco belga	29,60	29,60	29,62	29,60	29,60	29,55	29,612	29,60	29,60	29,60
Franco francese	203,28	203,28	203,25	203,28	203,23	203,30	203,20	203,28	203,28	203,30
Lira sterlina	2461,90	2461,90	2461 —	2461,90	2461,25	2461,35	2461,60	2461,90	2461,90	2461,90
Lira irlandese	1951,70	1951,70	1952 —	1951,70	1953 —	—	1950 —	1951,70	1951,70	—
Corona danese	163,58	163,58	163,50	163,58	163,45	163,55	163,60	163,58	163,58	163,60
Corona norvegese	202,73	202,73	203,20	202,73	203 —	202,75	203 —	202,73	202,73	202,75
Corona svedese	197,21	197,21	197 —	197,21	197,05	197,20	197,25	197,21	197,21	197,20
Franco svizzero	664,20	664,20	664,25	664,20	666,35	664,15	664,20	664,20	664,20	664,20
Scellino austriaco	81,813	81,813	81,70	81,813	81,60	81,80	81,85	81,813	81,813	81,81
Escudo portoghese	16,11	16,11	16,20	16,11	16,20	16,10	16,15	16,11	16,11	16,11
Peseta spagnola	12,487	12,487	12,48	12,487	12,47	12,50	12,488	12,487	12,487	12,48
Yen giapponese	5,344	5,344	5,35	5,344	5,34	5,34	5,345	5,344	5,344	5,34
E.C.U.	1349,10	1349,10	—	1349,10	—	—	1349,10	1349,10	1349,10	—

Media dei titoli del 5 novembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	92,325
» 5,50 % » » 1969-84	86,100
» 6 % » » 1970-85	81,375
» 6 % » » 1971-86	77,950
» 6 % » » 1972-87	77,550
» 9 % » » 1975-90	73,375
» 9 % » » 1976-91	72,200
» 10 % » » 1977-92	78,175
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,975
» » » » 1- 1-1980/83	100,125
» » » » 1-10-1980/83	100,025
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,075
» » » » 1-11-1981/83	99,675
» » » » 1-12-1981/83	99,575
» » » » 1- 3-1981/84	98,750
» » » » 1- 4-1981/84	99,175
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,475
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,325
» » » 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	94,375
» » » 12 % 1- 1-1984	92,850
» » » 12 % 1- 4-1984	92,050
» » » 18 % 1- 4-1984	99,450
» » » 12 % 1-10-1984	89,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1475,75
Dollaro canadese	1208,05
Marco germanico	573,61
Fiorino olandese	527,105
Franco belga	29,606
Franco francese	203,24
Lira sterlina	2461,75
Lira irlandese	1950,85
Corona danese	163,59
Corona norvegese	202,865
Corona svedese	197,23
Franco svizzero	664,20
Scellino austriaco	81,831
Escudo portoghese	16,13
Peseta spagnola	12,487
Yen giapponese	5,344
E.C.U.	1349,10

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande *direttamente al preside* della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5419)

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare alcuni legati

Con decreto 5 ottobre 1982, n. 4662 Divisione I, del prefetto della provincia di Milano, l'istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare il legato di L. 15.000.000 disposto in suo favore dal sig. Guglielmo Cavezzali con testamento olografo n. 52798/15259 di repertorio pubblicato per atto del dott. Enrico Masini, notaio iscritto presso il collegio notarile di Milano, in data 14 luglio 1981.

Con decreto 30 settembre 1982, n. 4663 Divisione I, del prefetto della provincia di Milano, l'istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, è autorizzato ad accettare il legato di L. 8.590.474 disposto in suo favore dalla sig.ra Zoe Castioni con testamento pubblico n. 277607/6660 di repertorio registrato a rogito dell'avv. Vincenzo Maienza, notaio iscritto presso il collegio notarile di Milano, in data 5 novembre 1980.

Con decreto 2 ottobre 1982, n. 4661 Divisione I, del prefetto della provincia di Milano, l'istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, è autorizzato ad accettare il legato di L. 2.286.442, oltre gli interessi maturandi, disposto in suo favore dalla sig.ra Zappa Petronilla ved. Cavagnoli con testamento olografo n. 52767/12496 di repertorio pubblicato per atto del dott. Paolo Consolandi, notaio iscritto presso il collegio notarile di Milano, in data 28 gennaio 1980.

(5389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Campania

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982, n. 1917, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in alcuni comuni della regione Campania:

Avellino:

siccità verificatasi nel periodo marzo-aprile 1982 nel territorio dei comuni di Lacedonia e Monteverde.

Salerno:

siccità verificatasi nel periodo primavera-estate 1982 nel territorio dei comuni di: Sapri, Torraca, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Torre Orsaia, Morigerati, Tortorella, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria, S. Mauro La Bruga, Futani, Montano Antilia, Laurito, Alfano, Cuccaro Vetere, Rofrano, Ceraso, Vallo della Lucania, Novi Velia, Cannalonga, Moio della Civitella, Gioi, Perito, Orria, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Laureana Cilento, Perdifumo, Sessa Cilento, Serramezzana, Pollica, S. Mauro Cilento, Montecorice, Rutino, Lustra Cilento, Cicerale, Omignano, Stella Cilento, Polla, Santo Arsenio, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, Teggiano, Monte S. Giacomo, Sassano, Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sala Consilina, Atena Mucana, Sanza, S. Gregorio Magno, Ricigliano, Romagnano al Monte, Buccino, Salvitelle, Palomonte, Auletta, Caggiano, Postiglione, Controne, Castelcivita, Bellosguardo, Roscigno, Corleto Monforte, Sant'Angelo a Fasanella, Ottati, Petina, Sicignano degli Alburni, Serre, Aguara, Altavilla Silentina, Albanella, Capaccio, Trentinara, Roccadaspide, Castel S. Lorenzo, Felitto, Laurino, Sacco, Stio, Valle dell'Angelo, Piaggine, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Campora, Colliano, Laviano, Santo Menna, Castelnuovo di Conza, Valva, Oliveto Citra, Contursi, Campagna, Acerno, Olevano sul Tusciano, Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Castiglione dei Genovesi, Calvanico, Agropoli, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Pertosa, Salento, Pellezzano, S. Cipriano Picentino, S. Mango Piemonte e Torchiara.

La regione Campania, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(5362)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Licciana Nardi

Con decreto interministeriale 26 ottobre 1982, n. 115, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno sito in località « Tana dei Monti » riportato nel catasto del comune censuario di Licciana Nardi (Massa Carrara) al foglio n. 47, mappali 615 e 561 della superficie totale di mq. 1132.

(5390)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Avviso di rettifica

Nell'ordinanza 22 luglio 1982, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 10 settembre 1982, pag. 6474, all'art. 20, secondo comma, terzo e quarto rigo, le percentuali 5% e 4% devono leggersi 5‰ e 4‰; all'art. 21, primo comma, quarto rigo, la percentuale 1,50% deve leggersi 1,50‰.

(5364)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di ottobre 1982, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1982 rispetto a ottobre 1981 risulta pari a più 17,2 (diciassettevirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1982 rispetto a ottobre 1980 risulta pari a più 39,0 (trentanovevirgolazero).

(5423)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite norme particolari in materia di concorsi per la assunzione nei ruoli del personale dell'Amministrazione per la grazia e giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981. n. 283;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 33, che ha aumentato di n. 1.400 unità la dotazione organica del ruolo dei segretari della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, in relazione al suddetto aumento, sono state stabilite le nuove piante organiche del personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Attese le esigenze di servizio degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Cagliari;

Ritenuta l'opportunità di provvedervi mediante destinazione di personale da nominare a seguito di pubblico concorso;

Considerato che a quanto previsto dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 si intende dare successiva attuazione mediante apposito concorso riservato al personale dipendente;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o distaccati ad uffici giudiziari diversi da quelli del distretto della corte di appello per il quale viene indetto il presente concorso, se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso, ai sensi dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli Ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri o nei corpi predetti;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2°, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (v. allegato *A*), i candidati devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione;

g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno scolastico in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilita della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il Visto del capo dello Ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'acertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciata su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'Ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dell'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal cancelliere della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciato su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina o nella Aeronautica.

I candidati vincitori del concorso che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che saranno fatti pervenire al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato

dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono far pervenire, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La omessa regolarizzazione della documentazione nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'esclusione dalla nomina.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati — quali segretari in prova — nella sesta qualifica funzionale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con il corrispondente livello retributivo e lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 4.120.000, classe prima, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre agli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 24 agosto 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1982
Registro n. 40 Giustizia, foglio n. 307

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte,

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

3) nozioni generali di diritto e procedura civile;
4) nozioni generali di diritto e procedura penale;
5) nozioni di contabilità di Stato;
6) nozioni di statistica giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi, possibilmente dattilografata,
in carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . (1) e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno . . . presso . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35, ed allegare alla domanda la relativa documentazione.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedenza o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Il personale dello Stato dovrà indicare l'ufficio di appartenenza, la qualifica rivestita, nonché il periodo di servizio.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, con la indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(5334)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, in Roma, via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione 26 ottobre 1982, n. 485/*P*, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 10 marzo 1982, n. 117/*P*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1982.

(5394)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino - facoltà di giurisprudenza - Via S. Ottavio, 20 - Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova: 18 dicembre 1982, ore 9.

(5372)

Diari delle prove di esame del concorso a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Padova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Del Santo, n. 26 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 29 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 58, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Piazza Capitaniato n. 7 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Gradenigo n. 6 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Gradenigo n. 6 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1983, ore 14;
seconda prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Gradenigo n. 6 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Marzolo n. 5 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 18 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 13, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via VIII Febbraio - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9.

(5373)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, ad un posto di aiuto e un posto di assistente medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(682/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 308 del 9 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 25, in Clusone: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di operatore professionale collaboratore e capo sala.

Ospedale generale di zona « S. Giovanni di Dio e S. Isidoro », in Giarre: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale e infermiere generico.

Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma: Concorso pubblico, per esami, per professori di orchestra.

Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma: Concorso pubblico, per esami, per artisti del coro.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 1982, n. **24.**

Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura e disposizioni varie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 7 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, sentita la commissione bilancio del consiglio regionale della Sardegna, a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 30.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per le stesse esigenze è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 35.000.000.000 a valere sulle disponibilità del fondo speciale, per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative, di cui al cap. 03017 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 2.

I mutui di cui all'art. 1 saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo. In deroga al massimale di cui all'art. 1, l'importo complessivo dei mutui da contrarre può essere aumentato, ove ne sussista la necessità, in corrispondenza di eventuali tassi di interesse inferiori a quello predetto.

Fermo restando l'ammontare massimo delle rate di ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l'amministrazione regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l'importo complessivo dei mutui da contrarre.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 1, garanzie fidejussorie ai tesorieri dell'amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito

Art. 5.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 1, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla Regione.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, dalle spese per il loro ottenimento, nonché dalle annualità dei diritti di commissione per la concessione delle corrispondenti fidejussioni, sono quantificati in lire 1.840.000.000 per il 1982 e in L. 6.900.000.000 per il 1983 ed anni successivi.

Art. 7.

Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno di L. 5.000.000.000. Conseguentemente, sono determinate nello stesso importo di lire 5 miliardi le annulità da iscrivere sul competente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni dal 1982 al 1986.

I tassi a carico della ditta prestataria, di cui al quarto comma del predetto art. 6, non potranno essere inferiori a quelli stabilti dalle disposizioni nazionali vigenti.

Art. 8.

Per le aziende colpite dall'eccezionale ondata di caldo dell'estate 1982, la misura del contributo prevista dall'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 28, è elevata fino all'80 per cento.

Art. 9

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità di conduzione dell'anno in corso e, nei casi di particolare gravità, anche di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento; sono inoltre concessi per l'estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito di mutui agrari con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento o nell'anno successivo ».

Art 10.

Al quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è aggiunta la seguente locuzione: « nonché dei consorzi di bonifica e dei centri di assistenza tecnica ».

Art. 11.

L'amministrazione regionale — a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, — può autorizzare la concessione di finanziamenti sul fondo di rotazione o concedere il concorso negli interessi sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito, al fine di consentire l'anticipazione dei crediti vantati dalle cooperative agricole, e in particolare dalle cantine sociali e dai loro consorzi, nei confronti dell'AIMA.

La misura del tasso a carico è analoga a quella applicata nel territorio della Sardegna per i prestiti di esercizio concessi alle cooperative sopra indicate.

Nel caso di finanziamenti erogati dagli istituti di credito con proprie disponibilità, l'intervento regionale potrà essere effettuato a condizione che il tasso globale richiesto non superi il tasso di riferimento fissato dallo Stato per il credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

I crediti a tasso agevolato, concessi a norma delle leggi nazionali e regionali vigenti alle industrie di trasformazione dei prodotti vitivinicoli danneggiati dalle calamità di cui all'art. 8 della presente legge, sono prorogati di un anno ove trattisi di credito di esercizio e di due anni ove trattisi di credito a breve e medio termine, con i tassi di interesse in atto al momento delle richieste di proroga da parte dei beneficiari.

I benefici di cui ai commi precedenti si applicano a richiesta degli interessati tanto agli imprenditori singoli che alle imprese cooperative.

Gli oneri derivanti per l'applicazione del presente articolo, valutati in L. 500.000.000 per l'anno 1982, gravano sul cap. 06121/01 istituito con il successivo art. 14.

Art. 13.

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende agricole di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, sono esercitate da un apposito collegio di revisori nominato con decreto del presidente della giunta regionale e costituito da un magistrato della sezione regionale della Corte dei conti, presidente; da un funzionario dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, da un funzionario dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da un funzionario dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica e da un funzionario della ragioneria regionale, designati dai rispettivi uffici membri.

Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

I componenti il collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14.

Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Cap. 41613. — Ricavo dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, legge regionale 10 giugno 1978, n. 28, e legge regionale 28 febbraio 1981, n. 12) L. 30.000.000.000

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03017. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 42.340.000.000

mediante utilizzazione delle seguenti riserve di cui alle sottoindicate voci dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio:

voce 1) provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori . L. 40.340.000.000

voce 4) accelerazione e adeguamento legislazione in agricoltura . . L. 2.000.000.000

04 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

In aumento:

Cap. 04126. — Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (articoli 28 e 29, legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, legge regionale 10 aprile 1978, n. 28, e legge regionale 28 febbraio 1981, n. 12) (spesa obbligatoria) L. 90.000.000

Cap. 04127. — Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27 legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, legge regionale 10 aprile 1978, n. 28, e legge regionale 28 febbraio 1981, n. 12) (spesa obbligatoria) . . . L. 1.420.000.000

Cap. 04130. — Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, legge regionale 10 aprile 1978, n. 28, e legge regionale 28 febbraio 1981, n. 12) (spesa obbligatoria) . L. 330.000.000

06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento:

Cap. 06120. — Somma da versarsi al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, leggi regionali 10 giugno 1974, n. 12, 10 aprile 1978, n. 28 e 28 febbraio 1981, n. 12) . L. 65.000.000.000

Cap. 06121 - Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli ed alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (articoli 6 e 26, legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e leggi regionali 10 aprile 1978, n. 28 e 28 febbraio 1981 n. 12) . . . L. 5.000.000.000

Cap. 06121/01 (nuova istituzione - tit. 2 - Sez. 6 - cat. 12). — Concorso della Regione nel pagamento degli interessi per la proroga dei prestiti o mutui agevolati concessi alle industrie di trasformazione cooperative e non, dei prodotti vitivinicoli danneggiati dalle calamità naturali di cui all'art. 8 della presente legge L. 500.000.000

Art. 15.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1983 ed anni successivi, valutato in L. 4.560.000.000 si farà fronte con l'aumento del gettito delle imposte di fabbricazione e di registro derivante dal loro naturale incremento.

Art. 16.

Al recupero previsto dall'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 1981, n. 12, sulle assegnazioni che saranno disposte dallo Stato per gli interventi recati dalla presente legge, si provvede, per la parte anticipata, con l'iscrizione delle stesse assegnazioni al cap. 06120/01 del bilancio regionale per l'anno 1982 od a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

L'iscrizione è disposta con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, di concerto con gli assessori dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 settembre 1982

ROJCH

(5335)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823110)